

MOZIONE POLITICA CONCLUSIVA

Il 7° Congresso Nazionale della L.O.C., tenuto a Brescia il 2, 3, 4 Febbraio 1979,

constatato che il '78 ha sancito la rottura della politica di solidarietà nazionale tra i partiti della sinistra storica e la Democrazia Cristiana tradizionale partito egemone di governo, politica che non ha risposto alle esigenze che la crisi della società italiana poneva e pone tuttora, (per fare due esempi ricordiamo il generale appoggio alla deleteria politica nucleare filo-americana e la riaffermazione del sostegno alla presenza della NATO in Italia), e che ha inciso su un serio indebolimento della capacità di proposte alternative e di iniziativa delle masse popolari;

constatato che, d'altro canto, risulta sempre più chiaro il fallimento della pretesa della "via armata" di dare uno sbocco rivoluzionario all'esigenza di trasformazione della società, che invece ha avuto, come unico risultato, quello di rendere possibile e sopra tutto giustificato agli occhi dei più, un'ondata di repressione che sta paralizzando ogni tentativo di dissenso alla politica corrente;

rileva che, in questo quadro, la nonviolenza con le sue proposte che costituiscono un patrimonio ormai consolidato nella storia della L.O.C. viene a presentarsi come la possibile e concreta ipotesi di lavoro, di aggregazione e di lotta per gruppi sociali sempre più ampi.

A questo riguardo,

INDICA nella conquista del Servizio Civile contro il potere militare una realizzazione nella società italiana di un'esperienza concreta al servizio dei meno protetti e delle esperienze di base nel senso dell'autogestione e dell'autodeterminazione.

Questo riferimento alla nonviolenza è entrato altresì anche in quelle forze politiche e sociali che, finò ad oggi, l'avevano avvertita o trattata con sufficienza, ma presenta, tuttavia, interpretazioni parziali o addirittura strumentali, quali quelle che, partendo da posizioni di potere, fanno generico appello alla nonviolenza come considerazione di ordine sociale e di mantenimento dei rapporti di forza esistenti.

Sembra allora più che mai il momento per i gruppi tradizionalmente nonviolenti e tra questi gli obiettori di coscienza organizzati nella L.O.C., per affermare la loro caratteristica proposta e presenza sulla scena politica, sia chiarendo doverosamente i suddetti pericolosi equivoci delle forze conservatrici, sia incrementando e valorizzando la propria proposta politica alternativa.

Il recente esempio della popolazione iraniana - sia pure non riferito direttamente e strettamente al metodo nonviolento - dimostra l'enorme potenzialità di lotta di una popolazione unita e compatta che nello sciopero, nella non-collaborazione, nella creazione di un proprio governo parallelo, anziché nello scontro armato frontale, trova la possibilità per la rivendicazione delle proprie istanze di

giustizia e di progresso.

Nel tener conto di questi fattori di sviluppo potenziali, la L.O.C. dovrà peraltro affrontare il 1979 con spirito di umiltà e di rafforzata unità, partendo da ciò che esiste di concreto per quanto riguarda la sua organizzazione interna e lo sviluppo del Servizio Civile impegnandosi a verificare nei fatti qual'è la situazione attuale dell'obiezione di coscienza e del Servizio Civile in Italia, senza ricadere, come a volte nel passato, in facili mitizzazioni del lavoro svolto.

Il 7° Congresso Nazionale della L.O.C. richiama i contenuti del Documento conclusivo approvato all'Assemblea di Livorno (16-18 Giugno '78) riguardante i temi:

- 1- ANTIMILITARISMO nella L.O.C.;
 - 2- RAPPORTO tra L.O.C. e ORGANIZZAZIONI POLITICHE;
 - 3- SERVIZIO CIVILE istituzionale ed extraistituzionale;
- qui allegato come parte integrante della mozione.

ANTIMILITARISMO NELLA L.O.C.

A partire dall'intento che fu all'origine della costituzione della L.O.C., sancito poi nella sua dichiarazione ideologica-programmatica ("la LOC è l'organismo degli obiettori antimilitaristi nonviolenti ..."), il dato antimilitarista di opposizione integrale diretta e immediata all'apparato militare con una contemporanea ricerca sulla Difesa Popolare Nonviolenta, è il fondamentale elemento politico caratterizzante della LOC, si può dire la sua ragion d'essere.

In altri termini la LOC fu costituita in primo luogo per consolidare, approfondire ed estendere l'istanza antimilitarista e sociale degli obiettori in servizio civile: pur nei diversi orientamenti ideali e pratici circa il lavoro sociale, c'è stata in tutti la affermazione e l'impegno ad uno specifico lavoro antimilitarista.

Assodata questa linea di principio, la questione è di determinare il rilievo da assegnare in fase pratica all'uno e all'altro settore, antimilitarista e sociale.

Noi consideriamo, in proposito, che il giusto atteggiamento sia quello di assegnare pari rilevanza all'impegno nei due settori. L'attività antimilitarista con la sua focale istanza di contestazione di una struttura portante dell'assetto statale vigente, garantisce l'orientamento rivoluzionario nel lavoro sociale (che altrimenti potrebbe scadere a semplice attività riformistica) e fornisce il polo politico di unitaria mobilitazione interna e di aggregazione esterna.

Il lavoro sociale, a sua volta, con l'inserimento nelle realtà di base e nei problemi di vita della gente bisognosa di cambiamento, fornisce all'antimilitarismo, attraverso pratiche alternative di vita e aggregazione sociale, un modello e un terreno di immediata evidenza e sostanza costruttiva della sua proposta globale di nuova società, nonviolenta e autogestionaria.

Pur ribadendo, quindi, la sua caratteristica antimilitarista e nonviolenta, la LOC si impegna ad organizzare, sensibilizzare e confrontarsi con tutti coloro che, se pur per strade differenti alla scelta del Servizio Civile, giungono ad una scelta antimilitarista, in specifico con coloro che operano per la democratizzazione delle Forze Armate e con gli obiettori totali.

RAPPORTO TRA L.O.C. E ORGANIZZAZIONI POLITICHE

Negli enti, nei comuni, nei paesi dove l'obiettore si troverà ad operare, cercherà di volta in volta la collaborazione, lo scontro o l'alleanza con tutte quelle forze politiche e sindacali con le quali sarà utile rapportarsi. Però, per fare questo, è necessario possedere una propria personalità politica. Diventa importante essere coscienti del progetto diverso ed alternativo che l'obiettore porta e del significato che ha per noi la parola "nonviolento".

In sintesi ci sembra di poter dire che la LOC sulla base della sua autonomia e della sua caratteristica posizione ideale e politica, non soltanto non esclude, ma anzi continuerà a cogliere ogni occasione per attuare, di volta in volta, quel rapporto e collaborazione con le forze politiche (movimento degli studenti, movimento dei soldati democratici, leghe dei disoccupati) su iniziative che possano costituire un potenziamento qualitativo e quantitativo della propria posizione nel comune interesse dell'alternativa di sinistra.

SERVIZIO CIVILE ISTITUZIONALE O EXTRAISTITUZIONALE

Per la definizione di "quale Servizio Civile" propaganda la LOC in senso generale, è preliminare riaffermare i concetti dell'autogestione e dell'autodeterminazione del Servizio Civile. Ciò in considerazione del fatto che l'obiettore investe due anni della sua vita e quindi è necessario che il servizio da lui intrapreso sia frutto di una scelta personale, maturata con cognizione di causa e con possibilità reale di scelta sia del settore di intervento, sia dell'ente specifico.

La conoscenza preliminare tra ente ed obiettore è una condizione fondamentale per garantire che i venti mesi di Servizio Civile diventino costruttivi sia dal punto di vista particolare (per l'obiettore e per l'ente), sia dal punto di vista generale (per il movimento); e questa condizione, assieme alle altre, è necessaria a prescindere dal tipo di Servizio Civile che l'obiettore svolge, dal tipo di ente, sia esso istituzionale o meno. Oltre l'autodeterminazione del Settore e dell'ente, altra condizione fondamentale è l'autogestione del Servizio Civile da parte del collettivo di obiettori: autogestione nel senso che il progetto di lavoro deve programmare l'autogestione del potere da parte della base popolare e deve essere concordato da collettivo, dall'ente e dagli utenti e, in ogni caso, deve lasciare spazio agli obiettori oltre che al lavoro specifico nell'ente, anche ad un costruttivo lavoro di confronto con gli altri obiettori per l'esplicazione della politica generale della LOC e per non ridurre il Servizio Civile a una pura esperienza personale.

Ciò potrebbe sembrare ovvio, ma purtroppo non sono rari i casi in cui gli enti ci considerano pura forza lavoro a basso costo e cercano di imporre un lavoro rigido e spesso di puro carattere burocratico-amministrativo, col rischio di togliere spazio di lavoro ad altri lavoratori. E non mancano obiettori che accettano purtroppo passivamente questo stato di cose.

Quindi autodeterminazione, autogestione del Servizio Civile, Servizio Civile svolto in collettivo e a stretto contatto con tutto il movimento degli obiettori, preceduto dal Corso di Formazione sulla cui rielaborazione tutti i coordinamenti e tutti gli obiettori sono chiamati a dare un contributo.

- L'attività degli obiettori in Servizio Civile deve essere un lavoro:
- nel sociale, dove anche il quotidiano confronto con le esigenze delle persone che ci stanno vicino non deve impedirci di inserire il nostro intervento in un quadro più generale. Oltre ad attenuare gli aspetti negativi che questa società ha sulle persone, durante il Servizio Civile, è necessario tendere a rimuovere le cause e quindi lavorare per il cambiamento della società stessa.
 - a fianco delle classi oppresse, per la loro crescita e presa di coscienza delle situazioni di ingiustizia in cui vivono, affinché diventino soggetti attivi e possano rimuoverle.

1. problema degli enti e dei settori di intervento

Rispetto al Servizio Civile da svolgere dentro o fuori le istituzioni, pur rilevando che nella realtà questa distinzione è molto più sfumata che sulla carta, è importante definire la posizione della LOC.

Bisogna dire che, all'inizio, il dibattito si era mosso su posizioni di contrapposizione: ci si poneva il problema di quale di questi due settori doveva essere potenziato, a volte addirittura escludendo l'altro come inutile e dannoso; poi la crescita del dibattito ha spostato i termini della questione.

Il problema è definire il quadro generale della politica della LOC e il ruolo del Servizio Civile al suo interno. A questo riguardo riteniamo che non sia possibile, a livello nazionale, dare un'indicazione dettagliata di quali singoli enti siano in grado di soddisfare a tali richieste e, tanto più per ogni settore, definire categorie di enti "buoni e cattivi".

Al contrario è possibile, anzi necessario, definire sia i settori di lavoro, sia le categorie di enti più interessanti, ma solo allo scopo di indicare campi di intervento che, prima di essere intrapresi, abbisognano di una concreta verifica nella realtà locale.

(Chiariamo questa differenza con un esempio: se non è possibile in tutti i comuni inferiori ai 2000 abitanti portare avanti un Servizio Civile socialmente e politicamente qualificante, è invece importante dare indicazioni alle varie sedi LOC di fare un censimento di tali comuni, perché sarà facile che tra questi ve ne siano alcuni all'interno dei quali trovare spazi di azione altamente qualificanti (esempio: recupero di terre incolte, riappropriazione delle centraline elettriche abbandonate, intervento sull'esodo dei giovani verso la città, ecc.). Lo stesso dicasi per numerosi enti privati - patronati sindacali, enti antimilitaristi nonviolenti, enti culturali, di animazione, cooperative, ecc. - ed enti pubblici come regioni e province).

È comunque da privilegiare, tenendo presente le esperienze fatte, il lavoro sociale di base.

In ogni caso riteniamo che a qualificare il Servizio Civile come istituzionale o meno non sia la collocazione dell'obiettore dentro o fuori le istituzioni, quanto un suo concreto atteggiamento critico ed operativo tendente a favorire un reale controllo e, per quanto possibile la gestione diretta del servizio da parte degli utenti.

Inoltre si ritiene opportuno dare ai collettivi locali e ai Coordinamenti Regionali l'indicazione di lavorare per verificare le possibilità e le modalità di un eventuale Servizio Civile nelle strutture unitarie di base del Sindacato (Consigli di Fabbrica, Consigli di Zona, ecc.), nelle strutture sponzionate a livello di territo-

rio (Comitati di Quartiere) come quelle strutturalmente costituite in base elettiva (quali ad esempio alcune circoscrizioni).

Riconoscendo che tali strutture, anche quando sono viziate da ambiguità di tipo istituzionale, offrono la possibilità di un Servizio Civile politico in funzione della maggiore acquisizione di potere da parte della base popolare e lavoratrice.

E' importante, inoltre, elaborare al più presto a livello nazionale, un elenco di categorie di enti che possano rispondere alle nostre richieste, specificando per ognuna le indicazioni politiche per il loro Servizio Civile.

Questa prassi (analisi nazionale dei settori di intervento e delle categorie di enti, ricerca e intervento locale sui singoli enti), presuppone un salto di qualità nella politica della IOC sul Servizio Civile nel momento in cui non si limita più ad analizzare e discriminare gli enti convenzionati, ma li sceglie in prima persona.

A questo proposito precisiamo che il lavoro di analisi degli enti convenzionati che la IOC sta portando avanti è più che mai essenziale ed è necessario sia ultimato al più presto.

oooooooooooooooooooooooooooo

I

Sulle iniziative pratiche il Congresso decide:

per una più ampia organizzazione del Servizio Civile la composizione di una COMMISSIONE NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE la quale, alla luce delle esperienze, tracci le linee di intervento degli obiettori nei singoli settori (industria bellica, nuovo modello di sviluppo, antinucleare, lavoro di quartiere, medicina alternativa, agricoltura alternativa, lavoro sociale di assistenza ecc.), COMMISSIONI REGIONALI (o INTERREGIONALI) di coordinamento delle esperienze omogenee di Servizio Civile. Tutto questo anche attraverso la convocazione di incontri o seminari a livello nazionale (esempio: Convegno sull'"Animazione socio-culturale" proposto dal Coordinamento Campano in Lotta Antimilitarista n°17).

Da quanto detto si indicano conclusioni operative da utilizzare come linee di lavoro per le suddette commissioni:

- A. Superare l'isolamento attuale che caratterizza le varie esperienze di Servizio Civile in cui si trovano singoli o gruppi di obiettori, individuando, nel confronto ai vari livelli, la sede in cui socializzare ed approfondire le linee di tendenza ed il progetto politico globale, pur nel rispetto della specificità e peculiarità di ogni intervento;
- B. Costituire un centro di documentazione nazionale e regionale (o inter-regionale) sui problemi delle diverse esperienze di Servizio Civile;
- C. Programmare verifiche periodiche che, sulla base dell'esperienza vissuta nell'attuazione del Servizio Civile e sugli aggiornamenti forniti dal centro di documentazione, divengano reali momenti di elaborazione della nostra strategia politica;
- D. Dare indicazioni sugli enti da privilegiare per l'espletamento del Servizio Civile nei vari settori segnalando le caratteristiche, i programmi e le finalità e fornendo indicazioni specifiche per le richieste di convenzioni;

- E. Istituire corsi di formazione che forniscano, a partire da una strategia complessiva di intervento, i necessari elementi di conoscenza e di esperienza per la scelta ed inserimento degli obiettori nei diversi settori;
- F. Distaccare obiettori a tempo pieno per garantire il funzionamento costante ed efficiente dei momenti di coordinamento, documentazione e formazione.

Sono questi gli strumenti operativi che possono permettere di concretizzare i piani di interventi specifici, una linea politica qualificante e verificabile fuori dalle pure enunciazioni e contrapposizioni ideologiche.

Questo tipo di organizzazione contribuirà notevolmente ad incrementare i tempi di impegno antimilitarista nel Servizio Civile essendo stati affrontati e risolti, collettivamente, i problemi relativi al particolare lavoro di Servizio Civile.

II

La LOC ritiene necessario provvedere al superamento dell'attuale legislazione sul Servizio Civile, che sancisce il reato e non il diritto all'obiezione di coscienza.

Il criterio che ritiene di dover seguire per raggiungere tale obiettivo è quello di formulare una proposta di legge articolata in un "preambolo di principi" e di una "serie di articoli" di attuazione della legge.

Il "preambolo di principi" riunisce i punti irrinunciabili sui quali la LOC ritiene debba essere impostata una nuova legge sul Servizio Civile; la "serie di articoli" di attuazione rappresenta una bozza orientativa su cui impostare il testo legislativo.

La Bozza allegata non vuol costituire una proposta di legge alternativa alla proposta di legge n°883, ma, nella misura in cui i principi siano recepiti dalla stessa, può rappresentare la base di riferimento per degli emendamenti significativi.

La LOC dà mandato alla Segreteria di presentare la proposta di legge ai parlamentari interessati a sostenere una nuova legislazione in materia evidenziando, sulla base di quanto sopra specificato, il diverso carattere del "preambolo" rispetto agli articoli orientativi di attuazione.

La Segreteria Nazionale è altresì incaricata di coordinare tutte le iniziative di lotta del movimento a livello locale e nazionale qualora la nuova legge non recepisca i principi ispiratori illustrati nel "preambolo" dell'allegata proposta di legge.

La LOC è solidale con la lotta degli autoriduttori e si impegna a sostenerli attraverso forme di lotta a livello regionale.

La LOC propone inoltre che gli obiettori che abbiano presentato domanda in collettivo si rifiutino di presentarsi alla commissione inquisitrice finché essa continua ad esistere.

Il 7° Congresso ribadisce che la scelta dello sviluppo dell'industria nucleare è antipopolare perché:

1.
 - A- Lo sviluppo pacifico dell'energia nucleare è stato un inganno; oggi ogni paese ha varie possibilità di passare dalle centrali nucleari alla costruzione di bombe atomiche rendendo sempre più improbabile il già precario equilibrio atomico tra le superpotenze.
 - B- Lo sviluppo nucleare accentra tutte le istituzioni in uno stato atomico che distrugge ogni autonomia e decentramento popolare; principalmente accentra ancor di più l'esercito in una struttura verticistica e incontrollabile dalla popolazione.
 - C- Costituisce un gravissimo attentato alla sicurezza e alla stabilità militare, come dimostrano i già numerosi incidenti, tenuti nascosti dall'ENEL e da quanti sono a favore dell'opzione nucleare.
 - D- Non è una garanzia attendibile né per l'occupazione, né per il rifornimento energetico, che, comunque, è da valutare in maniera differente da quanto sostiene la politica governativa.
2. La LOC riconferma che la battaglia antinucleare è un'occasione storica per le popolazioni di riappropriarsi della difesa dei propri territori opponendosi allo strapotere delle Istituzioni con azioni dirette nonviolente; pertanto la battaglia antinucleare è un'occasione per la LOC di proporre per la prima volta alla popolazione italiana la Difesa Popolare Nonviolenta.
3.
 - A- Appoggio al referendum sulla legge 393 in quanto è una grande occasione di informazione e coinvolgimento di tutta la popolazione italiana sulla decisione fondamentale suggerita dal problema energetico: cambiare cioè il modello di sviluppo accentratore e gerarchico con un modello di sviluppo decentrato e autogestionario.
 - B- La LOC propone perciò come propri obiettivi qualificanti la sua lotta antinucleare, l'autogestione energetica attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili; la sensibilizzazione e il collegamento con i Consigli di Fabbrica e il Movimento Operaio in genere, perché si facciano promotori dell'autogestione energetica; l'obiezione di coscienza per effettuare il Servizio Civile presso le popolazioni che vogliono difendersi dalle installazioni nucleari.
 - C- Si istituisce una commissione del Consiglio Nazionale avente come compito espressamente il coordinamento della promozione delle iniziative concernenti la lotta antinucleare e il nuovo modello di sviluppo.
 - D- Si dà mandato alla commissione:
 1. di costruire collettivi di obiettori presso le località individuate per la costruzione di centrali nucleari; con l'obiettivo di studiare anche nuovi momenti di partecipazione di base e di gestione popolare del sapere e del potere.
 2. Di organizzare Corsi di Formazione per obiettori e seminari aperti a tutti per l'informazione politica e tecnica.

E- La IOC si impegna a sostenere tecnicamente ed economicamente la rivista WIOE di prossima edizione da parte del movimento nonviolento di Verona, come momento aggregante delle iniziative suddette, nelle quali la L.O.C. ricerca il massimo collegamento con tutte le realtà di base esistenti.
La L.O.C. aderisce al "Comitato nazionale per il controllo delle scelte energetiche" ed al suo congresso che si terrà a Roma il 17 e 18 febbraio 1979.

IV

Il congresso riafferma l'importanza della lotta contro le fabbriche d'armi. Individua inoltre il ruolo della L.O.C. nell'essere di stimolo per i sindacati e in particolare per la FIM sul problema della riconversione (vedi l'esperienza delle 150 ore a Varese). Questo rapporto con i sindacati e i partiti della sinistra è indispensabile affinché la L.O.C. non resti isolata, impegnata su analisi magari tecnicamente perfette ma senza nessun contatto con la base dei Consigli di fabbrica.

Come obiettivi per il '79 proponiamo:

1. Studio ed appoggio alla legge sul controllo delle esportazioni di armi presentata in parlamento e di cui sarà pubblicato il testo su Lotta Antimilitarista.
2. Approfondimento dello studio sulla riconversione delle fabbriche di armi, sul riferimento alle situazioni locali, che confluirà nel convegno internazionale di novembre sulla riconversione.
3. Costituzione di un comitato permanente di collegamento delle situazioni in lotta per la difesa del territorio (contro le servitù militari, i poligoni di tiro, le centrali nucleari ecc.) Tale comitato fa riferimento alla L.O.C. Umbra (via Vignola, 2 Foligno).
4. Costituzione di un centro di documentazione sulla DPN a Napoli presso la sede della L.O.C. (Lg. S.Gennaro a Materdei, 3 80136 Napoli).
5. Per la raccolta del materiale sull'industria bellica si continua a far riferimento al CoSmiT (via delle Alpi, 20 Roma).
6. Sul problema della DPN è in programma un convegno internaz. da organizzarsi intorno a giugno a carico del collettivo obiettori MIR di Mantova (Lg. XXIV Maggio Mantova).

Per coordinare le iniziative del settore si è stabilito di continuare le riunioni periodiche della commissione.

Possano parteciparvi tutti i gruppi che lavorano su questi argomenti.

Firmatari: Vittorio Bosio, Guglielmo Rispoli, Mao Valpiana, Paolo Predieri, Sergio Salzano, Giuseppe Bailo, Mariano Cattrini, Hermes Ferraro, Gigi Bucci, Sergio Maradei, Nardino Battistoli, Maurizio Donardelli.

Mozione approvata con: 85 voti favorevoli, 6 voti contrari, 16 voti astenuti.

Presidenza: per acclamazione avv. Ramadori (Roma)

Segreteria: effettivi

Renzo Acler (Trentino), Renato Testa (Piemonte), Roberto d'Alessio (Lombardia), Mario Bazzoli (Lombardia), Paolo Predieri (Emilia-Romagna), Giorgio Vitali (Umbria), Roberto Paglino (Piemonte),

Supplenti:

Falco Gonzo, Silvio Capuzzo, Bresciani Ferruccio.

L.O.C. LEGA DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

PREIBOLO AL TESTO DELLA BOZZA DI LEGGE

Mozione finale approvata al 7° congresso tenutosi a BRESCIA

I criteri ispiratori della proposta di legge sono i seguenti:

- A) Smilitarizzazione del servizio civile attraverso lo svincolo dalla dipendenza del Ministero della Difesa, la sottrazione dalla giurisdizione militare, lo storno delle spese riferite agli obiettori di coscienza dal bilancio della Difesa
- B) Abolizione della commissione esaminatrice con il riconoscimento automatico della dichiarazione di obiezione di coscienza
- C) Autodeterminazione intesa come diritto dell'obiettore a scegliere l'ambito e l'ente in cui svolgere il servizio civile.

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ED IL SERVIZIO CIVILE (definita dal Consiglio Nazionale della LOC del 26.11.78 ed approvata dal 7° congresso LOC di Brescia del 2,3 e 4 Febbraio 1979)

Art. 1 E' abrogata la legge 15.12.1972, n. 772 e sue successive modificazioni

Art. 2 Al cittadino che si oppone in base ai propri convincimenti ad ogni forma di autoritarismo e di violenza, in particolare alla guerra anche a scopo puramente difensivo ed alla funzione delle FF.AA., è obiettore di coscienza ed ha diritto all'esonero dalla prestazione del Servizio Militare.

Art. 3 L'obiettore di coscienza così esonerato dalla prestazione del servizio militare dovrà svolgere un servizio civile alternativo di durata uguale al servizio di leva cui sarebbe tenuto, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Non sono ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della presentazione della istanza di prestazione del servizio civile risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente, negli art. 28 e 30 del T.U. della legge P.S.

Art. 4 L'istanza di prestazione del s.c.a. deve essere inoltrata dallo interessato in forma scritta all'Ufficio centrale del s.c.a. di cui agli art. 7 e 8 e, per conoscenza, al Comandante del Distretto Militare o Capitaneria di Porto competente e all'Ufficio Regionale del s.c.a. di cui agli art. 7 e 10; nel caso in cui l'istanza sia presentata da un militare in servizio di leva, questa deve essere consegnata per conoscenza al Comandante del corpo di appartenenza dell'interessato. L'istanza è presentata dal cittadino in qualsiasi momento, anche dopo l'arruolamento, e produce l'effetto di esonerare il richiedente da qualsiasi obbligo militare.

L'istanza presentata da un militare in servizio di leva ha l'effetto di sospendere immediatamente gli obblighi di leva del richiedente. Inderogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, sarà eventualmente comunicato il non accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 3 secondo comma. In tale periodo il richiedente è adibito a servizi non armati. In caso di accoglimento dell'istanza, il periodo già effettuato in servizio di leva è computato a tutti gli effetti e detratto dalla durata del s.c.a.

Nell'istanza l'interessato indicherà il tipo di s.c.a. per cui ritiene di avere maggiori attitudini e il Distretto Militare o Capitaneria di Porto da cui dipende.

Il cittadino che ha già adempiuto agli obblighi di leva, può dichiararsi obiettore di coscienza e dovrà indirizzare la dichiarazione all'Ufficio Centrale del s.c.a. nei modi previsti dalla presente legge; l'Ufficio Centrale del s.c.a. provvederà e iscriverlo nel registro di cui alla lettera "b" dell'art. 8.

La posizione del cittadino richiamato alle armi è regolata dalla presente legge.

Art. 5 Il s.c.a. viene svolto presso enti, organizzazioni e associazioni pubbliche o private riconosciute dalla legge, che operano nei seguenti settori: assistenza, istruzione, animazione culturale, salvaguardia e incremento del patrimonio agricolo e forestale, difesa e conservazione del patrimonio artistico e ambientale.

L'attività di s.c.a. deve essere anche indirizzata alla ricerca di modelli alternativi di gestione territoriale, nonché allo studio e alla sperimentazione di forme di difesa popolare nonviolenta.

L'ente che intende utilizzare o.d.c. in s.c.a. deve presentare all'Ufficio Centrale del s.c.a. una domanda di convenzione corredata da una proposta di programma di lavoro che abbia ottenuto parere favorevole vincolante da parte della Commissione Regionale del s.c.a. di cui all'art. 9.

Art. 6 L'opera prestata dagli o.d.c. è volta all'esclusivo servizio della pubblica utilità, non può quindi:

- a) avere fini di lucro
- b) essere sostitutiva dell'attività del personale, non in servizio, previsto nell'organico dell'ente nel quale si svolge il s.c.a.
- c) essere sostitutivo dell'opera dei lavoratori iscritti negli elenchi compilati in base alle vigenti leggi per l'avviamento al lavoro.
- d) essere sostitutiva di quella di lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione.
- e) consistere in attività che abbiano obiettiva relazione con la produzione di materiale impiegabile a scopi bellici.

Art. 7 Sono istituiti:

l'Ufficio Centrale del servizio civile alternativo presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
la Commissione Regionale paritetica del s.c.a. e l'Ufficio Regionale del s.c.a. presso l'Ente Regione.

Art. 8 L'Ufficio Centrale del s.c.a. svolge i seguenti compiti:

- a) comunica all'interessato inderogabilmente entro 3 mesi dal ricevimento dell'istanza di prestazione del s.c.a. il non accoglimento della stessa nei casi di cui al secondo comma dell'art. 3
- b) tiene il registro pubblico degli o.d.c. che svolgono il s.c.a. o sono per esso disponibili

- c) procede, previo parere vincolante della Commissione Regionale del s.c.a. sul programma di lavoro, e inderogabilmente entro tre mesi dal ricevimento della domanda, alla stipulazione di apposite convenzioni con enti organizzazioni ed associazioni ai sensi dell'art. 4, che ne facciano richiesta, presso cui gli obiettori svolgeranno il s.c.a., e tiene il registro pubblico di questi enti.
- d) svolge le pratiche di destinazione degli o.d.c. ai corsi di formazione e agli enti convenzionati, e le pratiche di trasferimento da un ente convenzionato a un altro, su domanda motivata dell'o.d.c. e previo nulla osta da parte dei due enti interessati.
- e) dispone il decadimento dai benefici dell'ammissione al s.c.a. ai sensi dell'art. 17 su richiesta della Commissione Regionale Paritetica
- f) scioglie le convenzioni stipulate con gli enti di cui all'art. 5 nei casi di violazione dell'art. 6, su richiesta della Commissione Regionale Paritetica.

Art. 9 La Commissione Regionale Paritetica è così composta:

- a) tre membri nominati, per la durata di tre anni, dal Consiglio Regionale
 - b) tre membri eletti, per la durata di un anno, dall'Assemblea degli o.d.c. in s.c.a. nella Regione
 - c) tre membri nominati, per la durata di tre anni, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.
- La commissione Regionale Paritetica svolge i seguenti compiti:
- a) valuta, ai sensi dell'art. 5 i programmi di lavoro proposti dagli enti che richiedono la convenzione per l'utilizzazione di o.d.c. ed esprime un parere vincolante
 - b) dirime le eventuali controversie tra o.d.c. in S.C.A. ed enti convenzionati
 - c) assegna gli o.d.c. ai corsi di formazione organizzati nella Regione
 - d) stabilisce in collaborazione con gli o.d.c. e gli enti interessati i programmi dei corsi di formazione di cui all'art. 11

La Commissione Regionale Paritetica decide a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Art. 10 L'Ufficio Regionale del s.c.a., dipendente dalla Giunta Regionale, svolge i seguenti compiti:

- a) organizza periodicamente i corsi di formazione nella Regione curandone l'amministrazione
- b) cura la gestione amministrativa e finanziaria relativa agli o.d.c. in s.c.a. presso gli enti convenzionati presenti nella Regione
- c) tiene il registro pubblico degli enti convenzionati nella Regione e dei relativi programmi.

Art. 11 Gli obiettori iscritti nel Registro di cui all'art. 8, in il s.c.a. entro un anno dalla presentazione dell'istanza di cui allo art. 4, salvo il caso di rinvio ai sensi dell'art. 13, con un corso di formazione della durata di trenta giorni organizzato nella Regione di residenza. L'o.d.c. può richiedere alla Commissione Regionale Paritetica della Regione di residenza di seguire il corso di formazione in un'altra Regione.

Al termine del corso di formazione l'o.d.c. è destinato presso l'ente convenzionato, anche di altre Regioni, da lui scelte durante il corso, previo nulla osta da parte dello stesso ente.

Gli enti convenzionati di cui all'art. 5 possono richiedere alla Commissione Regionale paritetica, presentando un programma, di organizzare corsi di formazione.

I programmi dei corsi di formazione vertono sullo studio e sperimentazione delle forme di difesa popolare nonviolenta e altri argomenti relativi al tipo di s.c.a. che gli o.d.c. andranno a svolgere ai sensi dell'art. 5

Art. 12 Il cittadino destinato al s.c.a. in base alle disposizioni dei precedenti articoli è equiparato, ai soli effetti del trattamento economico, ai cittadini che prestano servizio militare e gode delle facilitazioni e riduzioni previste per i militari di leva. L'assistenza sanitaria e farmaceutica è assicurata dall'Ente Regione.

Art. 13 Gli o.d.c. iscritti nel registro di cui all'art. 8, sono ammessi al rinvio del s.c.a. negli stessi casi in cui è possibile il rinvio del servizio militare.

Art. 14 Colui che presta s.c.a. non può assumere impieghi o uffici pubblici o privati od iniziare attività professionali; il trasgressore decade dal beneficio di poter svolgere il s.c.a. Per colui che già si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 15 L'o.d.c. iscritto nel registro di cui al punto b) dell'art. 8 che rifiuta di iniziare o di continuare il s.c.a. è punito con la reclusione fino a 12 mesi. L'espiazione della pena comporta l'esonero dalla prestazione dei due tipi di servizio.

Art. 16 Agli o.d.c. è permanentemente vietato detenere e usare armi e munizioni indicate rispettivamente negli art. 28 e 30 del T.U. della legge di P.S., nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e munizioni predette.

E' fatto divieto all'autorità di P.S. di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce i divieti di cui al 1° comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila e inoltre decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 17 decade dal beneficio dell'ammissione al s.c.a.:

- a) chi contravviene ai divieti di cui all'art. 14 e al 1° comma dell'art. 16;
- b) chi tenga un comportamento incompatibile con le finalità del s.c.a.

Art. 18 All'onere della presente legge, comprese le spese per l'assistenza sanitaria e farmaceutica e l'alloggio degli o.d.c., si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa. Si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del Ministero della Difesa ad uno stanziamento ulteriore da destinarsi all'Ente Regione o altro ente organizzatore, per il finanziamento dei corsi di formazione.

Art. 19 In tempo di guerra i cittadini iscritti al registro di cui all'art. 8, prestano un servizio non armato e non militarizzato di difesa popolare nonviolenta.

Art. 20 Il Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, emana il regolamento di applicazione della presente legge, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, su parere favorevole delle commissioni Difesa della due Camere.